



# COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 38 DEL 30/09/2020

OGGETTO : APPROVAZIONE REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E DELLA TASSA RIFIUTI (TARI).

L'anno **duemilaventi**, il giorno **trenta** del mese di **Settembre** con inizio alle ore 18:15, presso Sala Consigliare On. Gabriele Semeraro della residenza municipale, alla Prima Convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di Legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'inizio della trattazione del presente argomento all'ODG risultano:

	<i>NOME</i>	<i>PRESENZA</i>
1	TUCCI SIMONETTA GIROLAMA	PRESENTE
2	GUGLIOTTI GIOVANNI	PRESENTE
3	CASSANO ANNIBALE	ASSENTE
4	D'AMBROSIO ANTONIO	PRESENTE
5	DE BELLIS AGOSTINO	PRESENTE
6	DI PIPPA GIANBATTISTA	ASSENTE
7	GIANNICO STEFANIA	PRESENTE
8	NOTARFRANCESCO ROSANNA	PRESENTE
9	PERRONE VITO	PRESENTE
10	ROCHIRA RAFFAELE	PRESENTE
11	ROCHIRA WALTER	ASSENTE
12	SACCHETTO EUGENIO	PRESENTE
13	SCARCIA PALMA	PRESENTE
14	SPIERTO PIETRO	PRESENTE
15	TANZARELLA ROBERTO	PRESENTE
16	TERRUSI MARIA	PRESENTE
17	TRIA TOMAMSO	PRESENTE

Totale presenti: 14    Totale assenti: 3

Rilevato che gli interventi sono in numero legale, assume la presidenza la dott.ssa Simonetta Tucci nella sua qualità di Il Presidente del Consiglio e dichiara aperta la seduta premettendo che sulla proposta sono stati resi i pareri ex art. 49 del D. Lgs 267/2000.

Assiste e partecipa alla seduta Il Segretario Generale Dott.ssa Maria Rosa Viceconte.

La seduta è pubblica.



# COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Visto** l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che prevede per i comuni la possibilità di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, comprese le modalità di riscossione, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

**Vista** la legge 27 luglio 2000, n. 212 recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente;

**Visto** l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 che stabilisce che gli Enti locali possano deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché i regolamenti relativi alle entrate entro la data di approvazione del bilancio di previsione e dispone che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine predetto, abbiano effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**Visto**, inoltre, l'art. 107 comma 3 bis del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 introdotto in sede di conversione della Legge n. 17 del 17 luglio 2020 che ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione al 30 settembre 2020;

**Visto** che il regolamento comunale per l'applicazione della IUC, approvato delibera n. 15 del 6 settembre 2014, che regola l'applicazione dell'IMU disciplinata dal DL n. 201 del 2011 e dalla legge n. 147 del 2013, oltre che da varie disposizioni normative, che non sono più vigenti a decorrere dall'1° gennaio 2020, fatta eccezione per quelle disposizioni che sono incompatibili con la nuova IMU disciplinata dalla legge n. 160 del 2019, nonché della TARI e della TASI;

**Visto** l'art. 1 comma 738 legge 27.12.2019, n. 160 (legge Stabilità 2020) con il quale viene abolita l'imposta unica comunale (IUC) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

### **Visto:**

- l'art. 1, commi da 739 a 783 della legge n. 160 del 2019 che disciplina la nuova IMU, ed in particolare il comma 777 che disciplina le facoltà di regolamentazione del tributo;
- la legge n. 296 del 2006 che demanda alla potestà regolamentare: a) la misura degli interessi (art. 1, comma 165); b) le modalità con le quali i contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute al comune (art. 1, comma 167); c) gli importi fino a concorrenza dei quali l'Imu non è dovuta o non sono effettuati i rimborsi (art. 1, comma 168);
- l'art. 1, comma 779 della legge n.160 del 2019 che dispone che i Comuni possono approvare entro il 30 giugno 2020 le delibere concernenti le aliquote IMU ed i regolamenti IMU, in deroga all'art. 1, comma 169 della legge n. 296 del 2006, all'art. 53 della legge n. 388 del 2000 ed all'art. 172 del D.lgs. n. 267 del 2000.



# COMUNE DI CASTELLANETA

## Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736

**Ritenuto** necessario procedere all'approvazione di un nuovo regolamento che disciplini l'IMU e la TARI;

**Visto** il parere dell'Organo di Revisione dell'Ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D. Lgs. n. 267/2000, prot. 20990 del 25/09/2020;

**Dato atto** che il presente regolamento è stato sottoposto all'esame ed al parere della competente Commissione Consiliare in data 16 e 22 settembre 2020;

**Acquisiti** i pareri favorevoli del responsabile della fiscalità locale, in ordine alla regolarità tecnica e del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. ed ii., allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale;

**Visto** l'art. 42 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali);

**Attesa** la necessità di dichiarare ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, l'eseguibilità immediata della presente deliberazione, in considerazione del fatto che essa esplica effetti dal 1° gennaio 2020;

**Sentita** la relazione del Sindaco e gli interventi succedutisi, giusto resoconto in atti  
..... *omissis* .....

**Dato atto** che durante la discussione è sopraggiunto il cons. Rochira W. – Presenti 15.

**Udito** l'esito della votazione, resa in forma palese, accertato e proclamato dal Presidente:

Presenti: 15;  
Votanti: 14;  
Astenuti 01 (D'Ambrosio);  
Favorevoli: 13;  
Contrari: 01 (De Bellis)

### DELIBERA

1. di approvare Regolamento per l'Imposta Municipale propria (IMU) e della tassa sui rifiuti (TARI), allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1);
2. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 53, comma 16, legge n. 388 del 2000, il 1° gennaio 2020;
3. di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

Successivamente,

**IL CONSIGLIO COMUNALE**



# COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736

**Udito** l'esito della votazione, resa in forma palese, accertato e proclamato dal Presidente:

Presenti: 15;  
Votanti: 14;  
Astenuti 01 (D'Ambrosio);  
Favorevoli: 13;  
Contrari: 01 (De Bellis)

## DELIBERA

di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 co. 4 del T.U. approvato con D. Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267



# COMUNE DI CASTELLANETA

**Provincia di Taranto**

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**

Simonetta Tucci

*(atto sottoscritto digitalmente)*

**IL SEGRETARIO**

Dott.ssa Maria Rosa Viceconte

*(atto sottoscritto digitalmente)*

**REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)  
E DELLA TASSA RIFIUTI (TARI)**

**INDICE**

TITOLO I - DISPOSIZIONI COMUNI.....	3
Articolo 1 –Oggetto e finalità del Regolamento .....	3
Articolo 2 - Agevolazioni.....	3
Articolo 3 – Obblighi dichiarativi.....	3
Articolo 4 –Rimborso e compensazione .....	4
Articolo 5 – Ravvedimento operoso .....	4
Articolo 6 - Attività di controllo.....	4
Articolo 8 - Attività di controllo e rapporti con il contribuente .....	5
Articolo 9 - L'autotutela .....	6
Articolo 10 - Accertamento con adesione.....	6
Art. 11 - Rateazione del pagamento .....	7
Art. 12 - Interessi.....	8
Art. 13 - Sanzioni.....	8
Art. 14 - Arrotondamento .....	8
TITOLO II–IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA .....	8
Art. 15 - Imposta municipale propria (IMU).....	8
Art. 16 - Anziani e disabili residenti in istituti di ricovero.....	9
Art. 17 - Unità immobiliari concesse in locazione.....	9
Art. 18 - Unità immobiliari concesse in comodato.....	9
Art. 19 - Fabbricati inagibili o inabitabili.....	9
Art. 20 – Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili .....	10
Art. 21 –Aree fabbricabili divenute inedificabili.....	11
Art. 22 – Scissione del nucleo familiare.....	11
TITOLO III - LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).....	12
Art. 23 - Presupposto .....	12
Art. 24 – Definizione di rifiuto e assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani ...	12
Art. 25 – Soggetti passivi .....	13
Art. 26 – Locali e aree scoperte soggette alla TARI .....	13
Art. 27 – Locali e aree scoperte non soggette alla TARI.....	13

Art. 28 – Determinazione della superficie tassabile.....	14
Art. 29 – Produzione di rifiuti speciali non assimilate agli urbani – Riduzioni della superficie .....	15
Art. 30 – Rifiuti speciali assimilate avviati al recupero in modo autonomo .....	16
Art. 31 – Determinazione della tariffa TARI .....	16
Art. 32 – Istituzioni scolastiche statali.....	16
Art. 33 – Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti e PEF .....	16
Art. 34 – Classificazione delle utenze non domestiche.....	17
Art. 35 – Obbligazione tributaria .....	18
Art. 36 – Zone non servite .....	19
Art. 37 – Riduzioni ed esenzioni.....	19
Art. 38 – Riduzioni ed esenzioni per le attività commerciali del centro storico	20
Art. 39 – Finanziamento delle riduzioni, esenzioni e agevolazioni.....	23
Art. 40 – Tributo giornaliero .....	23
Art. 41 – Tributo provinciale .....	23
Art. 42 – Riscossione .....	24
Art. 43 – Dichiarazione TARI.....	24
TITOLO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI .....	26
Art. 44 – Rinvio .....	26
Art. 45 – Abrogazioni e entrata in vigore .....	26

## **TITOLO I - DISPOSIZIONI COMUNI**

### *Articolo 1 – Oggetto e finalità del Regolamento*

1. Il presente Regolamento si colloca all'interno del perimetro della potestà regolamentare prevista dalla legge, disciplinando le attività che il contribuente ed il Comune impositore sono tenuti a compiere ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui ai commi da 739 a 783 dell'art. 1 della L. 160/2019 e della tassa rifiuti (TARI) di cui ai commi 641 e seguenti dell'art. 1 della L. 147/2013, con particolare riguardo alle attività di accertamento, anche istruttorio, e alla riscossione dei tributi e delle entrate medesime.

2. Le norme del presente Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo del tributo, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza, nonché a stabilire un leale, trasparente e corretto rapporto di collaborazione con il contribuente fornendogli adeguata informazione sugli adempimenti relativi ai tributi e alle altre entrate locali e sulle norme poste a tutela dello stesso contribuente in stretta osservanza dei principi dettati dallo "*Statuto del contribuente*" di cui alla L. 212/2000 come s.m.i..

3. Per quanto attiene alla individuazione ed alla definizione delle fattispecie imponibili e dei soggetti passivi, nonché alla determinazione dell'aliquota o tariffa massima dei singoli tributi e entrate comunali, si applicano le relative disposizioni legislative.

### *Articolo 2 - Agevolazioni*

1. Per l'applicazione delle agevolazioni, valgono le disposizioni di legge e del presente regolamento.

2. Eventuali agevolazioni, riduzioni ed esenzioni previste da leggi statali successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento, quando le stesse non abbiano carattere cogente sono applicabili solo se espressamente previste dal Consiglio Comunale con propria deliberazione.

### *Articolo 3 – Obblighi dichiarativi*

1. Il soggetto passivo dell'entrata o chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale deve presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e nelle modalità stabiliti dalla legge o dal regolamento.

2. Anche se non redatta sul modello prescritto, la dichiarazione è considerata valida e non costituisce violazione sanzionabile qualora contenga tutti i dati e gli elementi previsti dal modello di dichiarazione ufficiale.

#### *Articolo 4 – Rimborso e compensazione*

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro i termini di legge. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e, ove possibile per il contribuente, corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione. L'istanza di rimborso è inammissibile nel caso in cui il contribuente risulti già debitore del Comune.

2. Entro i termini di legge, il Funzionario responsabile dell'entrata procede all'esame della medesima e notifica il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero di diniego. Il termine è interrotto dalla richiesta di documentazione integrativa o di chiarimenti necessari per il compimento dell'attività istruttoria, nonché quando si debbano reperire elementi istruttori presso Uffici non dipendenti dal Comune, per il tempo necessario ad ottenerne risposta.

3. Ai sensi del comma 167 dell'art. 1 della L. 296/2006, la compensazione è possibile solo per la tassa rifiuti ed esclusivamente con riferimento ai pagamenti futuri. Il contribuente è tenuto a comunicare, nelle modalità stabilite dall'Ente, l'utilizzo del credito per ciascuna scadenza d'imposta.

4. A decorrere dall'anno d'imposta 2020 non sono effettuati i rimborsi per somme inferiori a € 12,00 a solo titolo di imposta, tassa e/o entrata (sorte capitale, escluso sanzioni, interessi e spese come per legge) su base annua.

#### *Articolo 5 – Ravvedimento operoso*

1. In applicazione quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

2. Le fattispecie di cui alle lettere b), b-bis e b-ter del comma 1 dell'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997 devono intendersi comprensive delle ipotesi di ravvedimento a seguito di violazione per omessa denuncia e conseguente omesso versamento d'imposta laddove l'obbligo di denuncia non sia sottoposto a pena di decadenza.

3. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, e al pagamento degli interessi come per legge.

#### *Articolo 6 - Attività di controllo*

1. Il Funzionario responsabile dell'entrata provvede al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni e, in genere, di tutti gli adempimenti che competono al contribuente per legge o regolamento.
2. Il Funzionario di cui al comma 1 ha facoltà di accedere, alle condizioni e nei limiti di legge, sia in forma puntuale sia in forma massiva, a tutte le informazioni contenute negli archivi pubblici, in particolare in forma elettronica.
3. Gli accessi, le ispezioni e le verifiche, si svolgono, salvo casi eccezionali ed urgenti adeguatamente documentati, con modalità tali da recare il minore disagio possibile agli interessati. Al termine delle verifiche, delle ispezioni e degli accessi in loco viene redatto apposito verbale relativamente al quale il contribuente può comunicare entro 30 giorni dal rilascio della copia osservazioni e richieste che possono essere oggetto di successiva valutazione da parte dei competenti uffici.
4. Ai fini dell'espletamento di tutte le attività di cui ai commi precedenti il Funzionario di cui al comma 1 si avvale di tutti i poteri previsti dalle norme di legge vigenti per le singole entrate compresa la possibilità di delegare terzi aventi idonei requisiti di onorabilità, affidabilità e professionalità.
5. Ai fini del potenziamento dell'uffici che svolgono le attività di cui ai commi precedenti, la Giunta Comunale previa definizione, d'intesa con le OO.SS., dei criteri generali di erogazione, secondo quanto previsto dalla legge e nel rispetto degli istituti contrattuali presenti nei vigenti CCNL, può istituire apposito fondo per l'attribuzione di compensi incentivanti al personale addetto agli uffici medesimi, coinvolto in programmi/progetti finalizzati al recupero dell'eventuale evasione e al controllo puntuale e costante del corretto adempimento delle obbligazioni.

#### *Articolo 7 – Collaborazione tra servizi ed uffici comunali*

1. I responsabili degli uffici comunali sono tenuti a fornire copie di atti, informazioni e dati richiesti dai funzionari responsabili dell'entrata nell'esercizio dell'attività di controllo e verifica.
2. I soggetti, privati e pubblici che gestiscono i servizi comunali, e gli uffici comunali incaricati del procedimento di rilascio di autorizzazioni o concessioni (edilizie, di certificati di abitabilità o agibilità, di autorizzazioni per la occupazione di aree pubbliche o per la installazione di mezzi pubblicitari) e, comunque, di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini delle entrate comunali, sono tenuti a prestare la massima collaborazione e a trasmettere tutte le informazioni e la documentazione detenuta al Funzionario responsabile dell'entrata.

#### *Articolo 8 - Attività di controllo e rapporti con il contribuente*

1. Il contribuente, o suo delegato, si rivolge al competente ufficio per chiarimenti in ordine alla posizione debitoria che lo riguarda, consentendogli, ove la legge e il

regolamento lo consentano, di ridefinirla e regolarizzarla anche sulla base di nuovi elementi certi di fatto e di diritto da egli stesso prodotti.

2. L'Ufficio competente, nel caso di cui al comma 1, richiede al contribuente dati, notizie, documenti ed ogni chiarimento utile per il corretto controllo della relativa posizione debitoria, ove non reperibili presso lo stesso Comune o presso altre Pubbliche Amministrazioni segnalate dal contribuente, assegnando un termine per provvedere non inferiore a 30 giorni. Qualora il contribuente non fornisca dati e notizie richiesti, il Comune potrà procedere sulla base di elementi e dati disponibili.

3. In ottemperanza del principio di economicità e efficienza dell'azione amministrativa, il Funzionario responsabile può rinunciare ai crediti di modesta entità di importi fino a € 10,00 a solo titolo di imposta, tassa e/o entrata (sorte capitale, escluso sanzioni, interessi e spese come per legge) su base annua.

4. Non è applicabile la disciplina contenuta nell'art. 5-ter del D.Lgs 218/1997 come s.m.i..

#### *Articolo 9 - L'autotutela*

1. Anche qualora l'atto sia divenuto definitivo salvo il caso di sentenza passata in giudicato favorevole al Comune, il Funzionario responsabile dell'entrata procede all'annullamento, o alla revoca totale o alla rettifica parziale, dei propri atti, riconosciuti errati o illegittimi.

2. Nel potere di annullamento o di revoca di cui al comma 1 deve intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appaia illegittimo o infondato. Si applicano i commi 1-bis e seguenti dell'articolo 2-quater del D.L. n. 564/1994 come convertito in legge con L. n. L. 30 novembre 1994, n. 656.

#### *Articolo 10 - Accertamento con adesione*

1. Al fine di instaurare un rapporto costruttivo col contribuente, improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento deflativo del contenzioso, è possibile avvalersi dell'istituto dell'accertamento con adesione rivolgendo apposita istanza al competente ufficio comunale secondo la procedura di cui al D. Lgs. 19.06.1997 n. 218 come s.m.i., recepita con le modifiche di cui ai successivi commi.

2. Esulano dal campo applicativo dell'accertamento con adesione le questioni c.d. "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali la obbligazione tributaria è determinata sulla base di elementi certi ed incontrovertibili.

3. La presentazione dell'istanza, purché questa rientri nell'ambito di applicazione dell'istituto in oggetto, produce l'effetto di sospendere, per un periodo massimo di

90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza medesima, sia i termini per l'impugnazione sia quelli per il pagamento del tributo. L'impugnazione dell'atto comporta rinuncia all'istanza. L'ufficio entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza, formula l'invito a comparire.

6. Il contraddittorio tra le parti dovrà essere teso alla segnalazione di nuovi elementi di valutazione o alla produzione di documentazione non conosciuta dall'ufficio, determinanti ai fini della definizione dell'accertamento. A ciò dovrà provvedersi in occasione del primo incontro stabilito, con la sola eccezione di quanto oggettivamente prodottosi in seguito, prima della conclusione del procedimento stesso.

7. La definizione si perfeziona con il pagamento dell'importo ridefinito o della prima rata entro il termine di 20 giorni dalla redazione dell'accertamento con adesione secondo le modalità indicate nello stesso. Se il contribuente non effettua il pagamento entro il termine suddetto, perde di efficacia l'atto di definizione e il Comune provvederà a riscuotere coattivamente l'intera somma dovuta in base all'atto di accertamento originario.

#### *Art. 11 - Rateazione del pagamento*

1. Su istanza del contribuente, il Funzionario responsabile dell'entrata, ove ricorrano i presupposti di legge e di regolamento, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino a un massimo di ottantaquattro rate mensili, a condizione che il debitore versi in una comprovata situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, e secondo il seguente schema:

- a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
- b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a cinque rate mensili;
- c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da sei a ventiquattro rate mensili, con un minimo di 50 euro di rata mensile;
- d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;
- e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili;
- f) oltre euro 20.000,00 da settantatré a ottantaquattro rate mensili.

2. La rateizzazione, per importi superiori ad euro 20.000,00, anche in seguito ad accertamento con adesione, è concessa subordinatamente alla presentazione di una fidejussione che può essere costituita da garanzia rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 1, commi b) e c), della legge 10 giugno 1982, n. 348, di gradimento da parte dell'Amministrazione Comunale. Tale garanzia deve prevedere:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile;
- l'operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta del Comune;

- la validità fino all'effettivo adempimento delle obbligazioni garantite e lo svincolo solo con il consenso scritto del Comune;

- il foro di Taranto quale competente per le controversie.

3. Il mancato pagamento di tre rate, anche non consecutive, comporterà la revoca della rateizzazione e l'avvio del procedimento di riscossione coattiva dell'intera somma dovuta.

4. Sulle somme rateizzate si applicano gli interessi di cui al successivo articolo 21.

#### *Art. 12 - Interessi*

1. Il tasso da applicare per il computo degli interessi da richiedere al contribuente in sede di accertamento, rimborso, rateazione è stabilito nella misura pari al tasso dell'interesse legale.

2. Il computo degli interessi di cui al comma 1 avviene secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 165, Legge 296/06 e viene applicato ai sensi del comma 802 dell'art. 1 della L. 160/2019 anche agli atti di riscossione coattiva

3. Il Consiglio Comunale delibera il tasso di interesse di cui al comma 1 che può essere maggiorato, rispettivamente: a) nel caso di accertamento anche esecutivo, di non oltre tre punti percentuali; b) in caso di riscossione coattiva, di non oltre due punti percentuali.

#### *Art. 13 - Sanzioni*

1. Nei casi previsti in particolare dagli articoli 7 e 12 del D.Lgs. n. 472/1997 come s.m.i., spetta al funzionario responsabile dell'entrata graduare la sanzione tenendo conto dei criteri generali dettati dalla legge.

#### *Art. 14 - Arrotondamento*

1. Qualsiasi versamento, fatta eccezione le rate relative alle rateazioni concesse, dovrà essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

### **TITOLO II–IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA**

#### *Art. 15 - Imposta municipale propria (IMU)*

1. L'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 dell'articolo 1 della L. 190/2019 come integrati, entro i limiti previsti dalla legge alla potestà regolamentare comunale, dalle disposizioni che seguono.

### *Art. 16 - Anziani e disabili residenti in istituti di ricovero*

1. Si considera abitazione principale anche l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o abitazione da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Per ottenere l'agevolazione l'immobile deve esser stato adibito ad abitazione principale dell'anziano o disabile fino al momento del trasferimento nella struttura di ricovero.
2. La situazione di cui al comma precedente deve risultare da apposita autocertificazione.

### *Art. 17 - Unità immobiliari concesse in locazione*

1. Per gli immobili a destinazione abitativa concessi in locazione a persone fisiche con contratto registrato stipulato ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge 9 dicembre 1998, n. 431 o ad equo canone o con contratti stipulati dagli enti locali in qualità di conduttori per soddisfare esigenze abitative di carattere transitorio è riservata un'aliquota agevolata rispetto alle aliquote applicate agli altri immobili locati.
2. Con la deliberazione annuale di determinazione delle aliquote è possibile individuare ulteriori casi ai quali applicare aliquote agevolate.
3. La sussistenza dei requisiti necessari per l'applicazione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo deve essere dichiarata entro i termini di legge e autocertificata dal contribuente.

### *Art. 18 - Unità immobiliari concesse in comodato*

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta gli immobili dati in comodato gratuito al Comune per l'esercizio degli scopi istituzionali o statuari dell'Amministrazione.
2. Il beneficio di cui all'art. 1, comma 747, lettera b, della legge 27 dicembre 2019 n. 160 si è riconosciuto a seguito della presentazione di apposita dichiarazione.

### *Art. 19 - Fabbricati inagibili o inabitabili*

1. Per i fabbricati di cui all'art. 1, comma 747, lettera b, della legge 27 dicembre 2019 n. 160 l'agevolazione è applicabile, su dichiarazione presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento, soltanto se il fabbricato è inagibile o inabitabile e di fatto non utilizzato, libero da cose, persone e in esso non siano in corso lavori.

2. Oltre a mancarvi la disponibilità degli apparecchi igienico sanitari, dell'impianto di acqua potabile e degli altri impianti, l'immobile deve trovarsi in una situazione di degrado fisico (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile) affetto da una irreversibile situazione di inagibilità tale da pregiudicare l'incolumità degli eventuali occupanti non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinari, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo edilizia ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett c) del d.P.R. 380/2001.
3. Per l'effettuazione della perizia con sopralluogo a cura dell'ufficio tecnico comunale, prevista a carico del proprietario dall'art. 1, comma 747, lettera b, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, è stabilita una tariffa da quantificarsi con successivo provvedimento della Giunta Comunale.
4. In ogni caso la riduzione prevista al comma 1 si applica dalla data in cui è stata accertata l'inabilità o inagibilità da parte dell'Ufficio tecnico comunale ai sensi del precedente comma 3 ovvero della dichiarazione di cui al precedente comma 1.
5. La cessata situazione di inagibilità o inabitabilità deve essere dichiarata al Comune e soggiace ai medesimi termini previsti al precedente comma 1.

#### *Art. 20 – Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili*

1. La base imponibile dell'area fabbricabile è determinata considerando il valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici generali o attuativi, così come risultante da atto pubblico o perizia giurata e comunque in misura non inferiore ai valori venali di riferimento deliberati dalla Giunta Comunale entro il 31 marzo di ogni anno o comunque entro il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione, in applicazione della facoltà di cui all'articolo 1, comma 777 della legge 27 dicembre 2019, n.160. In caso di mancata deliberazione entro il suddetto termine, i valori venali si intendono confermati di anno in anno.
2. Qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato dalla Giunta Comunale, non si farà luogo ad accertamento di maggiore imposta a condizione che per la medesima area non sia stato registrato, in atto pubblico o perizia, un valore superiore a quello deliberato.
3. Qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore superiore a quello predeterminato dalla Giunta Comunale non si darà luogo al rimborso, salve le ipotesi di errore debitamente documentato.
4. Al lotto di terreno che presenta una possibilità edificatoria condizionata per le ridotte dimensioni o per la particolare configurazione topografica o per la presenza di determinati vincoli, fisici o urbanistici, può essere riconosciuta una riduzione fino all'80 per cento del valore predeterminato dalla Giunta comunale, da graduarsi in ragione del vincolo. Nel caso in cui il lotto sia annesso ad altra area e sia oggetto di edificazione dalla data di inizio dei lavori di edificazione non verrà applicata la riduzione e la valutazione dell'area fabbricabile seguirà i

normali criteri determinati dalla Giunta con le modalità di cui ai commi precedenti.

5. In caso di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f) del DPR 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

6. Nel caso di omessa o infedele denuncia di area fabbricabile, il valore di accertamento è pari a quello deliberato ai sensi del comma 1 o, se maggiore, a quello risultante da atto pubblico o perizia.

#### *Art. 21 – Aree fabbricabili divenute inedificabili*

1. Su richiesta dell'interessato, il funzionario responsabile dispone il rimborso dell'imposta pagata, a decorrere dal 1° gennaio 2020, per le aree divenute inedificabili a seguito di approvazione definitiva di varianti agli strumenti urbanistici generali o attuativi oppure per vincoli imposti da leggi nazionali o regionali, successivamente al pagamento dell'imposta. Il diritto al rimborso è riconosciuto a condizione che non vi sia stata o non vi sia in atto alcuna utilizzazione edificatoria, neppure abusiva, dell'area interessata o di una sua parte, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso.

#### *Art. 22 – Scissione del nucleo familiare*

1. In ottemperanza al comma 741 dell'art. 1 della L. 160/2019, ai fini IMU per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i coniugi non legalmente separati e/o i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e/o la residenza anagrafica in due immobili situati in comuni diversi, le agevolazioni previste per l'abitazione principale competono ad entrambi gli immobili esclusivamente a condizione che gli interessati forniscano documentazione idonea a dimostrare l'effettività della dimora abituale e, contestualmente, a comprovare l'esigenza di lavoro o di salute che motiva il mantenimento di dimore e/o residenze separate.

2. Per fruire dell'agevolazione di cui al comma 1, gli interessati sono obbligati, come per legge, a presentare, a pena di decadenza, apposita dichiarazione IMU alla quale sono allegati l'idonea documentazione probatoria. Ove la documentazione risulti insufficiente, incompleta o non probatoria della dimora abituale e/o delle esigenze di lavoro o di salute, si procede come per legge all'accertamento per infedele denuncia e per omesso versamento.

## **TITOLO III - LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)**

### *Art. 23 - Presupposto*

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo art. 30.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati nel presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

### *Art. 24 – Definizione di rifiuto e assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani*

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Sono rifiuti urbani:
  - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
  - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g);
  - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
  - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
  - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
  - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).
3. Sono rifiuti speciali:
  - a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
  - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 186;
  - c) i rifiuti da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 185, comma 1, lettera i);

- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- m) il combustibile derivato da rifiuti;
- n) i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani.

4. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato A provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricola, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi ed attività sanitarie.

#### *Art. 25 – Soggetti passivi*

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui al successivo art. 19, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
2. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest'ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

#### *Art. 26 – Locali e aree scoperte soggette alla TARI*

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune di Castellaneta.
2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.

#### *Art. 27 – Locali e aree scoperte non soggette alla TARI*

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:

a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali:

- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili dove non si ha di solito presenza umana;
- ripostigli, stenditoi, legnaie, cantine, soffitte e simili, limitatamente alla parte di tali locali con altezza non superiore a mt. 1,50;
- unità immobiliari adibite a civili abitazioni prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
- le aree scoperte e coperte destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, fermo restando che il beneficio è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione;
- locali e fabbricati di servizio nei fondi rustici;
- edifici o loro parti adibiti a qualsiasi culto, nonché i locali strettamente connessi all'attività del culto (cori, cantorie, sacrestie, narteci e simili);

b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;

c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.

2. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui alla lettera a) del precedente comma, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.

### *Art. 28 – Determinazione della superficie tassabile*

1. La superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superficie già dichiarate o accertate ai fini della TARSU.

2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dalla compiuta attivazione delle procedure volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata

secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile.

3. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestable.

*Art. 29 – Produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani – Riduzioni della superficie*

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali non assimilati, stante la contestuale produzione anche di rifiuti speciali assimilati, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche:

<b>Categoria di attività</b>	<b>% di abbattimento della superficie</b>
Lavanderie a secco, tintorie non industriali	20%
Laboratori fotografici, eliografie	25%
Carburante	30%
Gabinetti dentistici, radiologici e laboratori odontotecnici	10%
Laboratori di analisi	15%
Autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi	10%
Pelletterie	20%
Verniciatura, galvanotecnici, fonderie, ceramiche e smalterie	50%
Metalmeccaniche	15%
Falegnamerie, allestimenti, pubblicitarie, insegne luminose, materie plastiche e vetroresine	20%
Tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie	20%

3. Per le eventuali attività non considerate nel precedente comma si fa riferimento a criteri di analogia.

#### *Art. 30 – Rifiuti speciali assimilate avviati al recupero in modo autonomo*

1. Il tributo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti speciali assimilati agli urbani che le utenze non domestiche dimostrino di aver avviato al recupero in modo autonomo.

#### *Art. 31 – Determinazione della tariffa TARI*

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa del tributo è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte, nonché al costo del servizio dei rifiuti.

3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

#### *Art. 32 – Istituzioni scolastiche statali*

1. Alle istituzioni scolastiche statali si applicano le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.

#### *Art. 33 – Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti e PEF*

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire, come per legge, la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, determinati annualmente con il piano economico finanziario (PEF). Il PEF è redatto dal soggetto gestore del servizio che lo trasmette al Comune o all'Autorità competente in materia, ed è approvato dal Consiglio comunale o dall'Autorità competente in materia. Nell'ipotesi in cui l'Autorità competente non abbia provveduto all'approvazione del piano finanziario entro il termine fissato, sarà il Consiglio comunale a provvedere alla sua approvazione, prima di deliberare le tariffe.

2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
3. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. A decorrere dall'anno 2016 nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
5. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
6. L'eventuale eccedenza del gettito consuntivo del tributo rispetto a quello preventivo è riportata nel piano finanziario dell'anno successivo, mentre l'eventuale differenza negativa tra il gettito consuntivo e quello preventivo del tributo è portata ad incremento del piano finanziario dell'anno successivo solamente se dovuta alla riduzione delle superfici imponibili, ovvero per le quote di esclusione per gli assimilati avviati al recupero direttamente dal produttore ovvero ad eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio.

*Art. 34 – Classificazione delle utenze non domestiche*

1. Per le utenze non domestiche, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpate in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, come di seguito riportato:

Cat.	Descrizione
<b>1</b>	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
<b>2</b>	Cinematografi e teatri
<b>3</b>	Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
<b>4</b>	Campeggi, distributori carburante, impianti sportivi
<b>5</b>	Stabilimenti balneari
<b>6</b>	Esposizioni ed autosaloni
<b>7</b>	Alberghi con ristorante
<b>8</b>	Alberghi senza ristorante
<b>9</b>	Case di cura e riposo
<b>10</b>	Ospedali
<b>11</b>	Uffici, agenzie, studi professionali
<b>12</b>	Banche ed istituti di credito
<b>13</b>	Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie e beni durevoli
<b>14</b>	Edicola, farmacia, tabaccherie
<b>15</b>	Attività artigianali di produzione di beni specifici
<b>16</b>	Carrozzeri, autofficine, elettrauti
<b>17</b>	Attività artigianali laboratori barbieri, estetisti, etc.

<b>18</b>	Attività industriali
<b>19</b>	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e pub
<b>20</b>	Bar, caffè, pasticcerie
<b>21</b>	Supermercati, macellerie, pane e pasta, generi alimentari
<b>22</b>	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
<b>23</b>	Sala giochi e sale conferenze
<b>24</b>	Discoteche, night club
<b>25</b>	Arenili
<b>26</b>	Parcheggi
<b>27</b>	Negozi particolari: tende e tessuti, tappeti, antiquariato
<b>28</b>	Ipermercati di generi misti

2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale o di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.

3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.

4. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere ridotto dell'importo già versato come utenza domestica.

### *Art. 35 – Obbligazione tributaria*

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.

2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro 60 giorni dalla cessazione.

3. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.

4. La cessazione, ove accertata e comprovata, dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal presente regolamento.

5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto dal successivo articolo 43. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio, secondo quanto previsto dal presente regolamento.

#### *Art. 36 – Zone non servite*

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 500 metri lineari. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
2. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto:
  - a) in misura del 65% se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 500 metri lineari, calcolati su strada carrozzabile;
  - b) in misura del 70% se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 1000 metri lineari, calcolati su strada carrozzabile
3. La riduzione di cui al presente articolo deve essere, a pena di decadenza, appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione prevista dal successivo articolo 43 e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

#### *Art. 37 – Riduzioni ed esenzioni*

1. La tariffa del tributo è ridotta di 1/3 nel caso di:
  - a) locali diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione, allegata alla copia della denuncia, che preveda un uso per non più di 6 mesi continuativi o di 4 giorni per settimana;
  - b) utente che, versando nelle circostanze di cui alla lettera a), risieda o abbia la dimora per più di sei mesi l'anno in località al di fuori del territorio nazionale;
  - c) nuclei familiari composti da 5 o più componenti
2. La tariffa è ridotta del 30% per la parte abitativa della costruzione rurale occupata dai coltivatori del fondo ed ubicata in zona servita o nella quale zona è

situata la strada di accesso alla casa colonica, a condizione che questa sia abbinata a concimaia attiva o composter.

3. Qualora l'attività esercitata dia luogo a residui di lavorazione o di consumo effettivamente destinati al riutilizzo, da comprovare a consuntivo in base a documentazione commerciale o prescritta ai fini ambientali, la tariffa ordinaria è ridotta di una percentuale pari alla metà di quella di incidenza dei locali, in cui tali residui sono prodotti, rispetto alla superficie complessivamente utilizzata per l'attività. Tale riduzione non può, comunque, eccedere il 50% della tariffa ordinaria.

3-bis. La riduzione tariffaria sarà assicurata anche agli utenti che effettueranno la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, secondo modalità e percentuali che saranno definite dal Consiglio comunale con il provvedimento di attivazione del relativo servizio.

4. Le riduzioni tariffarie e le esenzioni sopra indicate competono, a pena di decadenza, a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni/esenzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

5. Dal computo dei componenti dei nuclei familiari residenti, sono esclusi coloro che dimorano fuori dal territorio comunale per oltre sei mesi nell'anno per cui viene richiesta l'agevolazione. Il beneficio sarà riconosciuto su dichiarazione presentata annualmente dall'interessato all'Ufficio tributi entro i termini previsti al successivo articolo 43, dichiarazione a cui va allegata copia del contratto di fitto debitamente registrato. Tale esclusione non può comunque portare ad un'esenzione assoluta dal pagamento della tassa.

6. La tariffa è ridotta del 50% nel caso di nuclei familiari con ISEE pari o inferiore a € 5.000. Tale riduzione viene applicata, a pena di decadenza, a coloro che ne facciano richiesta entro i termini di cui al successivo articolo 43, predisposta su apposito modello messo a disposizione dall'ufficio, allegando alla stessa copia della certificazione ISEE dell'anno precedente. Tale riduzione sarà applicabile sulla sola abitazione principale e relative pertinenze.

1. Al fine di incentivare l'insediamento di nuove attività, nonché la rivitalizzazione del centro storico cittadino, sono riconosciute riduzioni o esenzioni della tariffa del tributo in favore di tutti coloro che esercitino attività commerciali con sede operativa e/o unità locale nel centro storico del Comune di Castellaneta, intendendo per esso l'area urbanisticamente individuata da Piano Urbanistico Generale vigente.

2. La tariffa del tributo è ridotta del 50% per i soggetti che abbiano già avviato, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'attività imprenditoriale. Per le attività commerciali di nuova apertura è invece riconosciuta l'esenzione per un massimo di 5 anni, dopodiché troverà applicazione la riduzione del 50% come innanzi specificata. In ogni caso l'esenzione o la riduzione, innanzi riportate, saranno applicabili per la superficie massima di 200 metri quadri e per un importo complessivo della tassa non superiore a € 3.000. L'eventuale ulteriore superficie sarà tassata con la tariffa di riferimento.

3. Nell'intero centro storico non possono essere insediate attività ritenute incompatibili con l'esigenza di tutelare le tradizionali caratteristiche culturali ed ambientali della zona. Sono incompatibili le attività che, tramite l'installazione di insegne, arredi, attrezzature o infissi, snaturino ed alterino la tradizionale vocazione storica del centro storico.

In particolare sono incompatibili:

- a) Esercizi artigianali e di servizio:
  - Carrozzerie e auto-officine per la riparazione di auto e motocicli, elettrauto, tappezzerie auto, installazione autoradio, riparazione gomme, autolavaggi, autorimesse e depositi di materiale di ricambio;
  - Laboratori di riparazione e montaggio di macchine industriali e di motori e componenti elettromeccanici ed industriali;
  - Carpenterie metalliche;
  - Lavanderie self service e a gettone;
  - Attività di money transfer;
- b) Commercio all'ingrosso;
- c) Depositi e magazzini non funzionalmente collegati con esercizi esistenti nella stessa zona, anche se appartenenti al medesimo titolare;
- d) Esercizi commerciali per la vendita al dettaglio delle seguenti tipologie di merci:
  - Prodotti per l'edilizia, legnami e laminati, materiali ferrosi e simili, articoli idro-termo sanitari;
  - Esercizi che commercializzano materie prime tessili e prodotti chimici;
  - La vendita di macchine, attrezzature ed articoli per l'industria, il commercio l'agricoltura e l'artigianato, nonché di ricambi e accessori;
  - La vendita di combustibili;
  - Distributori automatici che occupino suolo pubblico o suolo privato gravato da servitù di uso pubblico (con eccezione delle fontanelle pubbliche);

- Attività di vendita al dettaglio e di somministrazione effettuata mediante apparecchi automatici in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo.
  - e) Istituti bancari ed assicurativi;
  - f) Strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere e bed and breakfast;
  - g) Le altre attività che non si conciliano con le caratteristiche di pedonalizzazione dell'area o di forte impatto ambientale.

#### 4. I titolari delle attività devono a pena di decadenza dalle agevolazioni:

- essere regolarmente iscritti al Registro delle Imprese, ad eccezione delle ditte individuali non operanti, purché titolari di partita IVA ed iscrizione al REA (Repertorio amministrativo della C.C.IAA.) con sede legale nel Comune di Castellaneta; per tali imprese individuali l'iscrizione al registro delle imprese deve essere comprovata entro la data di ultimazione del programma di spesa pena la revoca delle agevolazioni già concesse;
- trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria.

Tutti i predetti requisiti devono essere posseduti per l'intero periodo di erogazione delle agevolazioni.

Sono esclusi dalle agevolazioni coloro i quali, sia a titolo personale che in qualità di titolari o amministratori di società o imprese in genere, hanno contenziosi in materia tributaria con il Comune di Castellaneta e coloro i quali risultano morosi verso il Comune stesso per tributi, tasse e contributi per servizi a domanda individuale.

5. Ferme restando le incompatibilità sono ritenute altresì incompatibili le attività che, tramite l'installazione di insegne, arredi, attrezzature o infissi, snaturino ed alterino la tradizionale vocazione storica del centro storico. Costituiscono, pertanto, requisiti obbligatori per la concessione dei benefici:

- 1) Immagine esterna e decoro, in conformità a quanto disciplinato al Piano del Colore;
- 2) Insegne, scritte pubblicitarie e avvisi al pubblico, interni ed esterni alla sede dell'attività, ivi comprese le vetrine.

I requisiti obbligatori devono essere posseduti anche in caso di subentro a titolo definitivo nelle attività esistenti.

6. È fatto obbligo a coloro i quali beneficeranno delle agevolazioni di tenere in esercizio l'attività imprenditoriale nei locali ubicati nella zona del centro storico, con divieto di trasferire o cedere a qualsiasi titolo l'azienda, per almeno 3 anni a decorrere dalla data di concessione delle agevolazioni, pena la revoca e restituzione all'Ente Comunale dell'intera somma dovuta per i tributi esentati. Non incorre nella revoca delle agevolazioni il soggetto che nel suddetto periodo trasferisce l'esercizio in altri locali all'interno della medesima zona o che cessi l'attività per cause di forza maggiore quali: incendio, decesso senza prosecuzione

dell'attività da parte degli eredi, sopravvenuta inidoneità assoluta a qualsiasi impiego e mansione certificata dalla struttura sanitaria competente.

Coloro i quali beneficeranno delle agevolazioni non potranno installare nel proprio esercizio apparecchiature "VLT", slot machines o altri strumenti per il gioco d'azzardo, pena la revoca e la restituzione dell'intera somma dovuta per i tributi essenziali.

In tutti i casi, la revoca ha effetto immediato, attivando il recupero di eventuali benefici concessi e delle spese conseguenziali, qualora dovesse risultare che i requisiti, oggettivi e soggettivi che hanno determinato l'ammissione alle agevolazioni, sono venuti meno.

7. Le esenzioni e riduzioni di cui sopra devono essere richieste, a pena di decadenza, entro il termine perentorio previsto all'articolo \_\_\_\_\_ e comunque entro il termine di 60 giorni dall'avvio di nuova attività.

#### *Art. 39 – Finanziamento delle riduzioni, esenzioni e agevolazioni*

1. Il costo delle riduzioni/esenzioni, detassazioni e agevolazioni previste dai precedenti articoli resta a carico degli altri contribuenti in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147.

#### *Art. 40 – Tributo giornaliero*

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 50%. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.

#### *Art. 41 – Tributo provinciale*

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

#### *Art. 42 – Riscossione*

1. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000 e può essere inviato anche per posta semplice o mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dal contribuente.
2. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 3, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in tre rate aventi cadenza bimestrale. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
3. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 12. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
4. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
5. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.
6. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo art. 64, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di legge.

#### *Art. 43 – Dichiarazione TARI*

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine di 60 giorni dal verificarsi dell'evento di cui al comma 1 (inizio, variazione, cessazione dell'occupazione). La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata all'Ufficio Tributi direttamente, a mezzo posta o posta elettronica certificata.
4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di 60 giorni dal verificarsi dell'evento modificativo.
5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

### **Utenze domestiche**

- a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d. Numero degli occupanti dei locali;
- e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

### **Utenze non domestiche**

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
- b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
- f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.

g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invia per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

6. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa ovvero l'effettiva non produzione dei rifiuti nei locali e/o nelle aree. In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione, il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

7. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro il termine di 60 giorni dal decesso.

## **TITOLO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

### *Art. 44 – Rinvio*

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le vigenti disposizioni di legge.

### *Art. 45 – Abrogazioni e entrata in vigore*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020 sono abrogati tutti i regolamenti comunali precedenti relativi all'imposta comunale unica (IUC).

2. Sono altresì abrogate le disposizioni regolamentari comunali incompatibili o contrastanti con il presente Regolamento.

3. Il presente Regolamento, nel testo così modificato entra in vigore a decorrere dall'1 gennaio 2020.